CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 319

Scarcerazione dell'imputato: sottoposizione a cauzione o malleveria; inoppugnabilità dell'ordinanza relativa

Se, durante l'istruzione e dopo l'interrogatorio, e' ordinata dal giudice o dal pubblico ministero la scarcerazione per mancanza di indizi sufficienti, ma rimangono motivi di sospetto, l'imputato estraneo alle forze armate dello Stato puo' essere sottoposto a cauzione o malleveria o ad altri obblighi, con le forme stabilite dal codice di procedura penale.

Contro l'ordinanza, con la quale il giudice istruttore o il pubblico ministero provvede sulla scarcerazione dell'imputato, non e' ammessa impugnazione.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Libro	Terzo — Della procedura penale militare
Titolo	Quarto — Della istruzione
Capo	I — Disposizioni generali
Sezione	II — Della libertà personale dell'imputato
Paragrafo	3 — Della custodia preventiva
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/art-319-scarcerazione-dell-imputato-sottoposizione-a-cauzione-o-malleveria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it